

Civile Ord. Sez. 5 Num. 31603 Anno 2018

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: DE MASI ORONZO

Data pubblicazione: 06/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso 15302-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

LONGHI PAOLA, LEGGIO ELISA, GIUSSANI GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIUSEPPE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FRANCESCHI, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO LOSENGO;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 46/2013 della COMM.TRIB.REG. di

2018

3313

MILANO, depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 26/09/2018 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI.

RITENUTO

che l'Agenzia delle Entrate notificò ai coniugi Giorgio Giussani, Paola Longhi, ed al notaio rogante Elisa Leggi, avviso di liquidazione per il recupero dell'imposta di registro, e delle imposte ipotecaria e catastale, in quanto dovute in sede di registrazione dell'atto di trasferimento della nuda proprietà di alcuni immobili in favore del figlio Gabriele, in quanto non applicabile, nella fattispecie, il trattamento agevolato di cui all'art. 19 della L. n. 74 del 1987, quest'ultimo fruibile, secondo l'interpretazione dell'Ufficio, per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi conseguenti agli accordi di separazione dei coniugi, e non in relazione agli accordi presi in occasione della separazione dei coniugi;

che il ricorso proposto dai contribuenti venne accolto, in primo grado, e confermato, in secondo grado, con la sentenza n. 46/11/13, depositata il 12/3/2013, e la CTR della Lombardia, respingendo il gravame erariale, evidenziò che i benefici fiscali per cui è causa spettavano, "trattandosi di cessione in esecuzione di quanto stabilito in sede di divorzio tra coniugi", come si ricava dalla sentenza n. 218/11 del Tribunale di Como, la quale fa riferimento agli "odierni accordi, presi ai sensi dell'art. 5 della l. n. 898/70";

che avverso detta decisione l'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, con un solo motivo, cui resistono con controricorso gli intimati;

CONSIDERATO

che la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 19 l. n. 74 del 1987, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perché la CTR ha ritenuto applicabile il richiamato regime di esenzione, considerando il trasferimento immobiliare in questione, per il quale l'avviso di liquidazione impugnato aveva disposto l'assoggettamento alla tassazione ordinaria, senza considerare che esso non era conseguenza diretta dell'avvenuto scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ma integrava un mero atto di liberalità del padre, in favore del figlio, solo occasionalmente

generato dalla separazione personale tra i coniugi e formalizzato nella sentenza divorzile;

che la censura, per come formulata, appare inammissibile, considerato che l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, per cui è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa da quella compiuta dal giudice *a quo*, asseritamente erronea; che, per quanto qui d'interesse, il ricorso per cassazione non riporta, nei contenuti essenziali, il testo degli accordi intervenuti tra i coniugi in sede divorzile, e tanto si rendeva viepiù necessario, alla luce del mutamento d'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, maturato in ragione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, caratterizzato da interventi di cosiddetta "degiurisdizionalizzazione", il quali hanno fortemente valorizzato l'accordo tra le parti nella definizione della crisi coniugale, che ha fatto registrare un sostanziale superamento della distinzione tra contenuto necessario (artt. 156 c.c., ultimo comma, e 710 c.p.c.), e contenuto eventuale (art 1372 c.c.) degli accordi di separazione, nel primo dovendosi ricomprendere il consenso reciproco a vivere separati, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa familiare in funzione del preminente interesse della prole e la previsione di assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi in favore dell'altro, ove ne ricorrano i presupposti, nel secondo, invece, quei patti che trovano solo occasione nella separazione, trattandosi di accordi patrimoniali del tutto autonomi, che i coniugi concludono in relazione all'instaurazione di un regime di vita separata (Cass. n. 2111/2016, sul carattere di "negoziazione globale" attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, ma anche Cass. n. 16348/2013, Cass. n. 5924/2013, e Cass. n.

13340/2016, quest'ultima, in fattispecie relativa alla decadenza dai benefici "prima casa");

che le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Il Presidente
(Magda) Cristiano

Corte di Cassazione - copia non ufficiale